

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 8

Riunione del 12 dicembre 2007

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

### 04.07.08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- ASD SPORTS & EVENTS n.p. Presidente p.t.
- MARCINI TINDARO FABIO n.q. Presidente p.t. Sports & Events
- MARCINI FRANCESCO - Vice Presidente Sports & Events

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- Udite le conclusioni del Procuratore Federale e della difesa dell'incolpato ,

#### Osserva

la fattispecie all'esame trae spunto dalla denuncia della ASD Pallavolo Manzano , nella quale viene portata a conoscenza la cessione del titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale serie B1/F, detenuto appunto dalla denunziante in favore del sodalizio ASD Sports & Events.

La cessione del summenzionato titolo sportivo, stagione - 2006-2007 - si perfezionava a seguito della deliberazione n. 86 del Consiglio Federale riunitosi in data 07-07-2006, che ratificava la pattuizione intervenuta tra la Pallavolo Manzano e la Pallavolo Sports & Events, peraltro intervenuta con l'intervento della Lega di serie B, al corrispettivo di € 25.000,00.===. pagati con il rilascio di n. 4 assegni

./.

con scadenze mensili dal 30-08 al 30-11-2006, assegni questi consegnati a Castanetto Diego - Presidente della Pallavolo Manzano - dal Presidente della Lega di serie B- Dinghile Gaetano.

Messo all'incasso il primo assegno, questo risultava denunciato come titolo smarrito e rimaneva impagato al pari degli altri denunciati anch'essi smarriti dal Presidente della Pallavolo Sports Events, nella persona del Vice Presidente Marcini Francesco.

Ascoltato Dinghile Gaetano, nella sua qualità di Presidente della Lega di Serie B, questi confermava in ogni sua parte la dettagliata denuncia della Pallavolo Manzano, overosia la trattativa intercorsa per il suo tramite, il corrispettivo di cessione in € 25.000,00.===., nonché la trasmissione degli assegni a Castanetto Diego, avendoli appunto ricevuti dalla ASD Sports & Events..

Ascoltato Marcini Francesco, questi forniva tutt'altra versione, overosia che la cessione del diritto sportivo era a titolo gratuito , che la posizione del Dinghile era stata quella di pretendere la somma di € 5.000,00.=== in contanti perchè si potesse perfezionare la cessione, pur non avendo egli alcun titolo legittimo per richiederli e che gli assegni, consegnati al Castanetto, erano stati inviati invece a mezzo posta a Massimo Salvago, allenatore in carica che però non li aveva ricevuti e da qui la denuncia di smarrimento.

Nel costituirsi in giudizio, la difesa dell'incolpato in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto , nonché la carenza di legittimazione della giustizia sportiva a giudicare nella fattispecie all'esame ex art. 19 R.G., controvertendosi in tema di inadempimento contrattuale, eccependo nel merito l'infondatezza del capo di incolpazione ed in subordine sollevava il profilo di pregiudizialità dell'azione penale conseguente all'avviata denuncia per truffa ex art. 640 cp. da parte della Pallavolo Manzano rispetto all'azione sportiva, oltre a sollevare un profilo di insussistenza della responsabilità indiretta.

./.

In ragione della articolata istruttoria, si deduce in punto di

### *DIRITTO*

Le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'incolpato non meritano l'invocato accoglimento.

Ciò perchè la prescrizione dell'azione da parte della Procura Federale è soggetta al dettato di cui all'art.113 R.G , rispetto al fatto storico denunciato, dovendosi ritenere che l'invocato termine di cui all'art. 18, comma 2, è termine di decadenza dell'azione, ancorato esclusivamente , per un verso, al tempo della conoscenza della *notizia criminis* e, per l'altro verso, alla conclusione dell'attività istruttoria entro 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

La fattispecie all'esame trae spunto dalla raccomandata dell'Avv. Elena Domenis in nome e per conto della Pallavolo Manzano del 25-07-07, laddove la conclusione dell'istruttoria è del 14-11-07, come si rileva dalla Relazione ex art. 72 R.G., in un procedimento assai articolato nel quale sono state assunte le deposizioni di Dinghile Gaetano e di Marcini Francesco, così da rendere applicabile la disposizione di cui all'art. 18, comma 3 R.G.

E', altresì, infondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione della Procura Federale ex art. 19 R.G., per difetto di interesse, posto che questo va ricercato non già con riferimento all'inadempimento contrattuale del negozio giuridico di cessione del diritto sportivo, bensì nel presunto illegittimo comportamento tenuto dalla Pallavolo Manzano, con riferimento al principio di lealtà e probità sportiva per non avere questo adempiuto un impegno assunto con riferimento all'attività sportiva che il Sodalizio svolge nell'ambito della pallavolo.

Va, altresì, ritenuta inammissibile l'eccezione pregiudiziale di pendenza del processo penale per analoghi fatti in quanto l'accertamento della violazione della norma penale non limita, né inficia l'indagine sul leale comportamento cui sono tenuti i tesserati Fipav: il concetto di lealtà non è sanzionabile penalmente, al contrario di quanto avviene nell'ambito della giustizia sportiva.

./.

Passando a trattare il merito, l'istruttoria svolta dalla Procura Federale, con puntuale rigore, ha confermato quanto denunciato dalla Pallavolo Manzano, laddove le dichiarazioni rese dal Presidente della Lega di Serie B, sono state in ciò concordanti e confermate.

Al riguardo, Dinghile Gaetano ha confermato i termini della avvenuta cessione del diritto sportivo tra la Pallavolo Manzano e la Pallavolo Sports & Events, il corrispettivo della cessione, le modalità di pagamento, il proprio intervento - peraltro istituzionale, in qualità di Presidente della Lega - nonché, in tale sua veste, il tramite della consegna degli assegni con i quali è stato pagato il prezzo di cessione del diritto sportivo.

La deposizione del Dinghile, così, è determinante ai fini del raggiungimento della prova, sia per la posizione di assoluto ruolo di rilievo nell'ambito della Federazione, sia per il tenore delle dichiarazioni, esenti da incertezze e contraddizioni.

Per converso, le dichiarazioni rilasciate da Marcini Francesco non possono essere ritenute altrettanto attendibili, posto che egli non fornisce, sebbene sollecitato sul punto in sede di libere dichiarazioni all'udienza del 12-12-07, alcun riscontro probatorio, avendo dichiarato di avere spedito in posta ordinaria o forse prioritaria al suo allenatore Salvago Massimo, gli assegni in parola, nonostante questi fossero privi del beneficiario e quindi, liberi.

L'istruttoria, pertanto, ha confermato i fatti denunciati dalla Pallavolo Manzano, nei quali si riscontra la indiscutibile violazione del principio di lealtà e probità sportiva da parte della Pallavolo Sports & Events, non avendo onorato quanto pattiziamente raggiunto con la Pallavolo Manzano, peraltro prospettando, con riferimento al rilascio degli assegni il loro smarrimento, non essendo mai pervenuti al beneficiario Salvago Massimo.

Ancora, con riferimento alla posizione di Marcini Francesco, va rilevato come egli profili la figura di Dinghile Gaetano con tratti foschi per avergli questi richiesto € 5.000,00.===per pervenire alla conclusione della cessione del diritto sportivo, pur non avendo questi alcun titolo per richiederli e meno che mai per ottenerli.

La posizione del Dinghile, al contrario, è esente da ogni e qualunque censura - nella fattispecie all'esame ha dato piena prova di aver compiutamente e diligentemente assolto il mandato di mediatore, come istituzionalmente attribuito alla Lega - per aver egli inviato alla Pallavolo Manzano tutti gli assegni di cui alla intervenuta cessione, portanti complessivamente la somma pattuita, sebbene rilasciati senza il nome del beneficiario.

L'illegittimo comportamento della Pallavolo Sports & Events, per il tramite del suo Vice Presidente, comporta inevitabilmente l'estensione dell'addebito al suo Presidente Marcini Tindaro Fabio a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 n. 2 R.G., posto che non vi è alcun diretto suo coinvolgimento nei fatti di cui è causa

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti loro ascritti e per l'effetto determina a carico della ASD Sports & Events la sanzione della multa di € 5.000,00 .===. ; a carico di Marcini Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici) e a carico di Marcini Tindaro Fabio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 21 dicembre 2007